N. 4-280-1653-2493-bis-3390-3883 3952-4397-4416-4552-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4, d'iniziativa popolare

Riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

Presentata alla Camera dei deputati nella XII legislatura il 26 luglio 1994 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento

n. 280, d'iniziativa del deputato JERVOLINO RUSSO

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

Presentata il 9 maggio 1996

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 22 luglio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 4, 280, 1653, 2493-bis, 3390, 3883, 3952, 4397, 4416 e 4552. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per i testi delle proposte di legge e del disegno di legge n. 3952, si vedano i rispettivi stampati.

n. 1653, d'iniziativa dei deputati

SANZA, TASSONE, BASTIANONI, TERESIO DELFINO, FRONZUTI, LUCCHESE, GRILLO, OSTILLIO, SCOCA, PERETTI

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

Presentata il 26 giugno 1996

n. 2493-bis, d'iniziativa del deputato ORLANDO

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2493, deliberato dall'Assemblea il 10 marzo 1998)

n. 3390, d'iniziativa dei deputati

CASINI, BUTTIGLIONE, MASTELLA, GIOVANARDI, SANZA, BACCINI, NOCERA, TERESIO DELFINO, PERETTI, CARDINALE, CIMADORO, D'ALIA, DE FRANCISCIS, DI NARDO, FABRIS, FOLLINI, FRONZUTI, LUCCHESE, MANZIONE, MIRAGLIA DEL GIUDICE, PAGANO, SCOCA, CARMELO CARRARA, GALATI, GRILLO, MARINACCI, PANETTA, TASSONE, VOLONTÈ, BURANI PROCACCINI

Norme organiche di indirizzo per lo sviluppo del sistema educativo

Presentata il 10 marzo 1997

n. 3883, d'iniziativa del deputato ERRIGO

Legge quadro in materia di riordino dell'istruzione

Presentata il 18 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 3952

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (TREU)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

Legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione

Presentato il 4 luglio 1997

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4397, d'iniziativa dei deputati

NAPOLI, MALGIERI, BUTTI, LANDOLFI, BENEDETTI VALENTINI, PAMPO, CUSCUNÀ, ANTONIO PEPE

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

Presentata il 12 dicembre 1997

n. 4416, d'iniziativa dei deputati

BERLUSCONI, PISANU, APREA, ARACU, BONAIUTI, MELO-GRANI, MICHELINI, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO, VITO, DELL'ELCE, CRIMI, SCAJOLA

Nuovo ordinamento dei gradi di istruzione

Presentata il 18 dicembre 1997

n. 4552, d'iniziativa dei deputati

BIANCHI CLERICI, STUCCHI, SANTANDREA, RODEGHIERO, GIANCARLO GIORGETTI, APOLLONI, CÈ, CHINCARINI, FONTAN, STEFANI, VASCON

Disciplina del sistema formativo e dell'organizzazione della rete scolastica

Presentata il 12 febbraio 1998

(Relatore: **SOAVE**, per la maggioranza)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge 3952 e abb.;

rilevato che il testo, che interviene nell'ambito dei cicli di istruzione, materia già disciplinata dal testo unico in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, decreto legislativo n. 297 del 1994, non è formulato come intervento di novellazione del suddetto decreto legislativo, ma come una autonoma legge di principio, con ciò destando perplessità in ordine alla possibilità di dar luogo a problemi di coordinamento, ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 16-bis:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,

all'articolo 3 sia soppressa la disposizione contenuta nel comma 3, già prevista nel testo unico in materia di istruzione n. 297 del 1994, in quanto essa sembra riferire la garanzia della libertà di insegnamento non alla generalità degli insegnanti ma ai soli docenti della scuola di base;

chiarisca la Commissione i criteri, prevedendo specifiche disposizioni in merito, per il riordino complessivo della materia al termine del processo di attuazione della riforma, considerato che i regolamenti di delegificazione per l'attuazione della riforma incideranno presumibilmente soltanto su alcune delle norme del testo unico in materia di istruzione n. 297 del 1994; ciò potrebbe determinare, in materia finora contenuta in gran parte nel suddetto testo unico, una frammentazione di fonti normative, in controtendenza con l'attuale orientamento di politica legislativa che, a fini di semplificazione e riordino della normativa vigente, privilegia il ricorso allo strumento dei testi unici nei quali possono confluire norme sia di rango primario che di rango secondario;

considerato che l'articolo 5, comma 4, prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998 - senza previamente individuare le norme da abrogare, come invece previsto dal citato articolo, bensì rimettendo a tali regolamenti il compito di effettuare una «ricognizione» delle norme abrogate - chiarisca la Commissione, data l'incertezza interpretativa che suscita l'uso del termine «ricognizione» compiuta dal citato comma 4, se le norme del testo unico n. 297 del 1994 incompatibili con quelle del testo in oggetto siano da ritenersi già implicitamente abrogate a seguito

della sua entrata in vigore, ovvero se la loro abrogazione sia subordinata alla previa individuazione da parte dei regolamenti di delegificazione; nel secondo caso, tuttavia, restando esse in vigore fino all'attuazione del testo in esame si creerebbe una sorta di «ingorgo» normativo, suscettibile di produrre difficoltà di interpretazione e di applicazione, aggravato dalla considerazione del fatto che il testo in esame non stabilisce alcun termine per l'emanazione dei suddetti regolamenti, essendo rimessa ogni scansione temporale al piano di cui all'articolo 5, comma 1.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

con riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 5 comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di precisare ulteriormente i principi e i criteri direttivi cui tali regolamenti dovranno ispirarsi; infatti, nonostante che essi possano desumersi dal piano di attuazione della riforma di cui all'articolo 5, comma 1, oltre che dalle disposizioni contenute nel testo in esame, sia l'estrema genericità di tali disposizioni, sia la mancanza di chiarezza della natura giuridica del suddetto piano, in merito alla quale appare opportuno che la Commissione preveda specifiche disposizioni di chiarimento, lasciano ampia discrezionalità all'Esecutivo nell'attuazione della legge;

all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se la durata complessiva dell'obbligo scolastico sia di 9 anni, anche in considerazione del fatto che tale durata era fissata dalla legge n. 9 del 1999 che prevede l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 10 anni, con la previsione della durata per 9 anni limitatamente alla prima applicazione della disciplina;

all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire quale sia l'ambito di autonomia che residua per le istituzioni scolastiche nella definizione delle articolazioni interne del ciclo primario;

all'articolo 4, comma 9, relativo alla formazione superiore non universitaria, appare opportuno prevedere disposizioni di coordinamento con l'articolo 69 della legge 144 del 1999, vertente sul medesimo punto;

all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di non specificare che il parere sul piano debba essere reso dalle Commissioni competenti, lasciandosi così ai Regolamenti parlamentari il compito di individuare la sede per l'espressione del parere;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere al comma 1-*bis* dopo le parole « tutti i bambini » le parole « e le bambine », in tal modo coordinandolo con quanto previsto dal comma 1.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) tenga conto, in generale, la Commissione di merito delle disposizioni in materia di sistemi di istruzione e formazione professionale previste, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, negli statuti speciali delle regioni ad autonomia differenziata e nelle relative norme di attuazione;
- 2) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4 » con le seguenti: « di attuazione della presente legge », posto che, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 comma 4, la previsione in base alla quale il piano di cui al comma 1 deve indicare tempi e modalità di emanazione dei regolamenti di cui al comma 4 che, per parte loro, dovrebbero essere adottati in conformità con il medesimo piano di cui al comma 1 potrebbe dar luogo ad una anomala autodelimitazione da parte del Governo della propria potestà regolamentare delegificante, che, invece, dovrebbe soggiacere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle sole norme generali regolatrici della materia previste dalla legge di autorizzazione;

3) all'articolo 5, comma 4:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare direttamente in tale disposizione le norme legislative abrogate a decorrere dall'entrata in vigore di ciascun regolamento di delegificazione;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole « e secondo le scansioni temporali di cui al comma 2 »;

4) all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'unica scadenza in base alla quale individuare il personale docente in servizio avente diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, dal momento che l'attuazione della disciplina dei cicli di istruzione dovrà avvenire in modo progressivo, attraverso l'emanazione di più provvedimenti attuativi e l'adozione di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale che potrebbe articolarsi anche in una pluralità di misure, il che renderebbe problematica l'individuazione dei beneficiari del diritto al mantenimento della sede.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

considerato che non emergono profili di competenza di particolare rilievo,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, comma 1, le parole: « competenti commissioni » siano sostituite dalle seguenti: « commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario »;

all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, la parola: « collegata » sia sostituita dalla seguente: « subordinata »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il combinato disposto dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 5, in modo tale da chiarire che la durata della scuola dell'obbligo è pari a 9 anni;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 1-bis, sostituendo le parole: « e garantisce » con le seguenti: «, volta a garantire », in modo tale da chiarire che tale previsione ha carattere programmatico e non origina diritti soggettivi.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 3952 ed abb., recante « Legge quadro in materia di riordino di cicli dell'istruzione »;

preso atto della scelta compiuta dalla Commissione di merito di limitare l'intervento legislativo ai soli cicli scolastici, senza intervenire sugli aspetti attinenti alla formazione professionale ed all'apprendistato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

- *a)* inserire nel provvedimento in esame le disposizioni che garantiscano la contestualità dell'entrata in vigore della legge quadro sui cicli di istruzione e della riforma dell'apprendistato e del sistema di formazione professionale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 16 e 17 della legge n. 196 del 1997;
 - b) sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4;
 - c) all'articolo 4, comma 6, sopprimere la parola: « lavorative »;
- *d)* all'articolo 5 inserire le disposizioni che ridefiniscano, unificandoli, i percorsi universitari di accesso alla docenza, in conseguenza del riordino dei cicli di istruzione operato dal provvedimento in esame.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza che si tenga conto della dimensione europea dell'educazione e del sostegno alla partecipazione alle azioni complementari europee;

esprime

NULLA OSTA.

TESTO UNIFICATO

DELLA COMMISSIONE.

Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.

ART. 1.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione).

- 1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
- 2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nella scuola di base e nella scuola secondaria.
- 3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
- 4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.
- 5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo

sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

- 2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.
- 3. La scuola dell'infanzia realizza i necessari collegamenti da un lato con la famiglia e il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

ART. 3.

(Disposizioni relative alla scuola di base).

- 1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.
- 2. La scuola di base persegue i seguenti obiettivi: acquisizione e sviluppo delle abilità di base, con particolare riferimento ai campi linguistico, logico, matematico. artistico; apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la dimensione relazionale degli alunni e ad offrire agli stessi le coordinate spaziali e temporali delle comunità di riferimento nonché la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile; crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta, coerenti con l'età degli alunni; progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline; consolidamento dei saperi di base; attività sistematiche di orientamento che prevedano una varietà di proposte selettive e coordinate di approfondimento di temi, anche collegati con gli

aspetti culturali e scientifici della realtà contemporanea, per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali del ciclo secondario. Le articolazioni interne del ciclo primario sono definite a norma del regolamento sulla autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

ART. 4.

(Disposizioni relative al ciclo secondario).

- 1. Il ciclo dell'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento lavorativo. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero inferiore agli attuali.
- 2. Il ciclo dell'istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di « licei ».
- 3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo *curriculum*, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di indirizzo diverso, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo indirizzo.

- 4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
- 6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stages* possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.
- 7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'ingresso nell'istruzione.
- 8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
- 9. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
- 10. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel

rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 5.

(Attuazione progressiva dei nuovi cicli).

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Esso comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
- 2. Il piano di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge; individua eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. L'operatività ditale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
- 3. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
- 4. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma

- 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità al piano di cui al comma 1. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.
- 5. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.